



Comune di Portopalo di Capo Passero

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

e mail: uffsegreteria.portopalo@gmail.com

C.F. 00196880892

pec: comunecp.segreteria@pec.it

ORDINANZA SINDACALE N. 11 del 26/07/2024

OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 27/06/2024.

IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza Sindacale N.8 del 27/06/2024, che disciplina gli orari per lo svolgimento delle attività musicali sul territorio cittadino;

Rilevato che nella suddetta ordinanza è prevista la possibilità di eventuali deroghe per attività patrocinate dall'Amministrazione Comunale;

Considerato che nei giorni 26- 27-28/07/2024 si svolgeranno nel territorio comunale, alcune manifestazioni di pubblico spettacolo con musica dal vivo, e pertanto gli organizzatori dell'Associazione "LITORANEA FESTIVAL" hanno richiesto una deroga alle emissioni sonore per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali;

Ravvisata la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale con Delibera di G.C. n. 76 del 09/07/2024, di consentire la deroga ai limiti imposti con Ordinanza del Sindaco N. 8 del 27/06/2024, solo per i giorni 26-27-28/07/2024 dalle ore 00:30 alle ore 05:00;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Sentita la Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, riunitasi nelle date 25/26-07-2024;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

AR

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata ai giorni 26-27 e 28/07/2024 dalle ore 00.30 alle ore 05:00, fermo restando che l'evento sia autorizzato ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. dalla Questura competente per territorio;

DISPONE

per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

1. Di autorizzare gli organizzatori delle manifestazioni programmate dall'Associazione “LITORANEA FESTIVAL” che si terranno nei giorni 26-27 e 28/07/2024 presso “Baia Capopassero”, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali dalle ore 00:30 alle ore 05:00;
2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in

qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica;

4. La presente deroga è da intendersi efficace per l'evento di cui trattasi esclusivamente se autorizzato dalla Questura competente per territorio ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S.

5. di notificare il presente atto a:

- Prefettura di Siracusa;
- Questura di Siracusa;
- Commissariato di P.S. Pachino;
- Comando Stazione Carabinieri Portopalo di C.P.;
- Comando Polizia Locale Portopalo di C.P.;
- ASP-8 Siracusa;
- ARPA Siracusa

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Dalla Residenza Municipale li 26/07/2024.

Il Sindaco
Rocca Rachele



Rocca Rachele